

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
DUCA DEGLI ABRUZZI - ELMAS
CAIS01400P**

CRITERI DI CONDOTTA

2025 - 2028



3.0 REGOLAMENTO INTERNO DI DISCIPLINA

PREMESSA

- Visto il D.P.R. n. 249/98, "Statuto delle studentesse e degli studenti" e le successive modifiche ed integrazioni introdotte dal D.P.R. n. 235/07 e dal DPR 134 dell'8 agosto 2025
- Vista la nota Ministeriale MIUR n. 3602 del 31 luglio 2008,
- Vista le Direttive in materia di prevenzione e lotta al bullismo, telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici, tutela della privacy,
- Vista la normativa vigente in ordine al divieto di fumo, viene emanato il seguente regolamento

che individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri degli studenti, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle il relativo procedimento e le modalità di impugnazione

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
3. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
6. **Le sanzioni che comportano allontanamento dalle lezioni sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.**
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalle lezioni può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento inferiori ai quindici giorni deve essere previsto un rapporto **tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori** tale da preparare il rientro nel gruppo classe. **Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica.** Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività di cui al primo periodo.
9. **Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Tali attività sono inserite nel PTOF, si svolgono presso strutture ospitanti: associazioni,** enti del Terzo settore disponibili ad accogliere lo studente in attività di cittadinanza attiva e solidale attraverso la partecipazione all'avviso pubblico, contenente i requisiti e i criteri definiti dal MIM, predisposto dall'USR Sardegna il quale, approva gli elenchi delle strutture ospitanti idonee ad accogliere lo studente, con le quali l'istituzione scolastica, stipula convenzioni. Le convenzioni disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento, nonché le rispettive figure di riferimento. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze.
10. L'Ufficio scolastico regionale, aggiorna annualmente gli elenchi delle strutture ospitanti accreditate. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale da parte dello studente viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. **Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.**
11. **In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica.**
12. **Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità di cui al comma 5.**

13. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
14. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
15. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita **dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi** o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
16. Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile.
17. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
18. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. I provvedimenti disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia, hanno finalità educative e hanno il carattere della temporaneità, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

La seguente Tabella elenca le infrazioni per le quali si incorre in sanzione disciplinare, quale sia l'organo competente a comminarla e la procedura relativa

3.1 TABELLA 1: INFRAZIONI

	INFRAZIONI	SANZIONE	ORGANO COMPETENTE	PROCEDURA
1	Ritardi non occasionali o non autorizzati e non giustificabili con ritardi connessi a problemi di viabilità	Segnalazione e sul R.E. Nota disciplinare e convocazione genitori.	Docente Coordinatore di classe	Il docente contesta allo studente le inosservanze compiute. Procede alla segnalazione sul R.E. Dopo TRE ritardi nell'arco di un quadrimestre: ammissione in classe solo successiva all'incontro del genitore e dello studente con la Dirigenza.
2	Mancato assolvimento dei doveri scolastici. Se aggravato da atteggiamento di noncuranza, disinteresse e falsità	Richiamo verbale; Nota generica sul R.E. Nota disciplinare	Docente	Se ripetuto, comunicazione alla famiglia da parte del docente. Il richiamo scritto costituisce già un avvertimento alla famiglia, che è tenuta a leggere il R.E.
3	Giustificazioni non conformi ai tempi e ai modi richiesti; Assenze collettive (aggravante: evitare verifiche programmate) Frequenza irregolare	Richiamo verbale Nota disciplinare sul R.E. Richiamo verbale	Docente Coordinatore Coordinatore	Ammissione in classe solo successiva all'incontro del genitore e dello studente con la Dirigenza. Il coordinatore dopo aver contattato la famiglia segnala sul registro

4	Trascurare l'ambiente, mettendo disordine nei locali (aule, corridoi, bagni, ecc.) e nei laboratori, palestra e/o nei cortili esterni e/o con presenza di rifiuti.	Nota disciplinare sul R.E.	Docente	Il docente contesta allo studente le inosservanze compiute. Procede alla segnalazione sul R.E.
5	Fumare all'interno dell'edificio scolastico o nelle sue pertinenze.	Art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di «tutela della salute dei non fumatori»; Art. 4 D.L. 12/09/2013 n° 104.	Tutti gli operatori scolastici	Ai trasgressori verranno irrogate le sanzioni previste dalla normativa vigente.
6	Incuria della propria persona e/o uso di un abbigliamento poco decoroso, non adatto all'ambiente scolastico e con riferimenti eticamente offensivi.	Richiamo verbale Se reiterata, nota disciplinare e convocazione della famiglia	Docente Coordinatore	Il docente contesta allo studente le inosservanze compiute. Procede alla segnalazione sul R.E. Se reiterata, lo studente dovrà venire accompagnato dal genitore

7	<p>Uscita dall'aula durante le ore di lezione o dall'area in cui si svolge l'attività didattica o al cambio d'ora senza autorizzazione;</p> <p>a) Prolungare le uscite dalla classe in maniera immotivata.</p> <p>c) Mancata osservanza delle norme di sicurezza e uso improprio delle uscite di emergenza e scale antincendio.</p>	<p>Richiamo verbale Nota disciplinare</p>	<p>Docente</p>	<p>Il docente contesta allo studente le inosservanze compiute. Procedo alla segnalazione sul R.E.</p>
8	<p>Uso non autorizzato del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici.</p>	<p>Richiamo verbale Nota disciplinare</p>	<p>Docente</p>	<p>Il docente contesta allo studente le inosservanze compiute. Procedo alla segnalazione sul R.E.</p>
9	<p>a) Uscire dall'Istituto o abbandonare il luogo in cui si svolge l'attività didattica senza autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato;</p> <p>b) Incontrare persone esterne alla scuola o permettere il loro ingresso durante qualsiasi attività didattica, ricreazione compresa.</p>	<p>Nota disciplinare e contestuale avviso al genitore.</p> <p>In presenza di aggravanti, allontanamento dalle lezioni</p>	<p>Docente</p> <p>Dirigente Scolastico o suo delegato</p> <p>Dirigente Scolastico Consiglio di Classe</p>	<p>Il docente segnala immediatamente alla Dirigenza l'assenza dell'studente e scrive nota sul R.E. Successiva convocazione di studente e genitore per incontro con la Dirigenza</p> <p>Vedi paragrafo su fasi del procedimento o disciplinare</p>

10	<p>Falsificare o alterare qualunque comunicazione attinente ai rapporti Scuola-Famiglia;</p> <p>a) Manomettere, sottrarre, distruggere documenti ufficiali. b) utilizzo scorretto degli strumenti di IA</p>	<p>Nota disciplinare</p> <p>Nei casi di particolare gravità e/o reiterati, allontanamento dalle lezioni</p>	<p>Docente</p> <p>Dirigente Scolastico Consiglio di Classe</p>	<p>Il docente contesta allo studente le inosservanze compiute. Procedo alla segnalazione sul R.E. Vedi paragrafo su fasi del procedimento disciplinare</p>
11	<p>a) Comportamento che ostacoli il regolare svolgimento dell'attività didattica (chiacchierare durante la lezione, alzarsi senza autorizzazione dal proprio banco, ecc.); b) Comportamento maleducato, scorretto, che turbi il quieto vivere ed il normale andamento delle lezioni; c) interventi deliberatamente inopportuni durante le lezioni;</p>	<p>Richiamo verbale Nota disciplinare</p> <p>Nei casi di particolare gravità e/o reiterati, allontanamento dalle lezioni</p>	<p>Docente</p> <p>Dirigente Scolastico Consiglio di classe</p>	<p>Il docente contesta allo studente le inosservanze compiute. Procedo alla segnalazione sul R.E.</p> <p>Vedi paragrafo su fasi del procedimento disciplinare</p>
12	<p>Grave offesa all'insegnante, al personale e/o ai compagni con espressioni oltraggiose, volgari o blasfeme.</p>	<p>Nota disciplinare</p> <p>Nei casi di particolare gravità e/o reiterati, allontanamento dalle lezioni/comunità</p>	<p>Docente</p> <p>Dirigente Scolastico Consiglio di classe</p>	<p>Il docente contesta allo studente le inosservanze compiute. Procedo alla segnalazione sul R.E.</p> <p>Vedi paragrafo su fasi del procedimento disciplinare</p>

13	<p>a) Portare a scuola bevande alcoliche, bombolette spray, oggetti pericolosi per sé e per gli altri;</p> <p>c) Utilizzo improprio e/o pericoloso di oggetti utilizzati durante le attività didattiche.</p>	<p>Nota disciplinare Comunicazione alla famiglia Nei casi di particolare gravità e/o reiterati, allontanamento dalle lezioni/comunità scolastica</p>	<p>Docente</p> <p>Dirigente Scolastico Consiglio di classe</p>	<p>Il docente contesta allo studente le inosservanze compiute. Procedo alla segnalazione sul R.E.</p> <p>Vedi paragrafo su fasi del procedimento disciplinare</p>
14	<p>a) Danneggiamento volontario o sottrazione di materiale scolastico o di beni appartenenti a studenti e/o a personale scolastico;</p> <p>b) Danneggiamento o imbrattamento della struttura scolastica, del patrimonio della scuola in genere;</p> <p>c) Furto e Atti vandalici</p> <p>d) Possedere o fare uso di alcool o sostanze stupefacenti.</p> <p>e) Ogni atteggiamento pericoloso per la propria o altrui incolumità, ivi compresa la guida di veicoli negli spazi di pertinenza della scuola.</p>	<p>Nota disciplinare</p> <p>Allontanamento dalle lezioni o dalla comunità e risarcimento o del danno</p>	<p>Docente</p> <p>Dirigente Scolastico Consiglio di Classe o CONSIGLIO DI ISTITUTO</p>	<p>Il docente contesta allo studente le inosservanze compiute. Procedo alla segnalazione sul R.E.</p> <p>Vedi paragrafo su fasi del procedimento disciplinare</p>

15	<p>a) Atti di aggressione e molestie compiuti “in presenza” e/o al di fuori dell’orario e delle mura scolastiche sia fisici che virtuali (esercitati attraverso i mezzi elettronici come e-mail, social network, ecc.), che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad esempio: minaccia, percosse, ingiurie, ricatto, denigrazione, diffamazione, diffusione di messaggi, immagini o video a sfondo sessuale), che abbiano come soggetto passivo compagni, famiglie o personale scolastico;</p> <p>b) Atti il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare uno o più compagni di classe;</p> <p>c) Atteggiamenti discriminatori su base etnica, sessuale, religiosa o nei confronti delle persone diversamente abili;</p> <p>d) Atti di crudeltà nei confronti degli animali.</p>	<p>Nota disciplinare</p> <p>Allontanamento dalle lezioni o dalla comunità scolastica</p>	<p>Docente</p> <p>Dirigente Scolastico Consiglio di Classe Consiglio di Istituto</p>	<p>Il docente contesta allo studente le inosservanze compiute. Procede alla segnalazione sul R.E.</p> <p>Vedi paragrafo su fasi del procedimento disciplinare</p>
----	---	--	--	---

3.2 TABELLA 2: ELENCO SANZIONI

Elenco sanzioni		
SANZIONE	IN COSA CONSISTE	ALTRE INDICAZIONI/conseguenze
Richiamo verbale	Avvertimento allo studente a non reiterare la condotta sbagliata	
Nota disciplinare	Giudizio di rimprovero sulla condotta dello studente, ha valore di atto pubblico fidefacente, nella quale si contesta il comportamento non conforme.	Dopo 3 note disciplinari si procede alla convocazione innanzi al Dirigente scolastico e al Coordinatore /docente della classe dello studente e dei genitori per garantire il contraddittorio procedimentale. Quanto sopra vale anche in caso di condotte degli studenti per le quali da regolamento debba conseguire l'avvio di procedimento disciplinare (procedura semplificata: vedi nota 1).
Allontanamento dalle lezioni fino a due giorni	Si riunisce il Consiglio di classe nella composizione allargata, composta dai rappresentanti di classe degli studenti e dei genitori, con audizione dello studente e dei genitori. Il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare, che vengono svolte presso l'istituzione scolastica.	<i>È possibile procedere con l'iter semplificato NOTA 1.</i> Attività di approfondimento e cittadinanza attiva: Cura degli spazi comuni, attività di supporto alla biblioteca scolastica, assistenza, supporto e tutoraggio per studenti con disabilità, redazione di relazioni sulle regole sociali e sulle conseguenze delle proprie azioni sugli altri e sulla comunità scolastica; Svolgimento di ricerche su temi legati all'ed. civica, alla legalità, al bullismo, al rispetto reciproco, o ad altre tematiche pertinenti alla causa del provvedimento disciplinare da presentare in classe.
Allontanamento dalle lezioni da due a 15 giorni	Delibera il Consiglio di classe nella composizione allargata, composta dai rappresentanti di classe degli studenti e dei genitori, con audizione dello studente e dei genitori.	Le attività di cittadinanza attiva e solidale si svolgono presso le strutture ospitanti con le quali l'istituzione scolastica ha stipulato convenzioni, secondo requisiti e

	<p>Il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico.</p> <p>(vedi nota 2)</p>	<p>criteri stabiliti dal MIM.</p> <p>In caso di indisponibilità, a vario titolo, degli enti e delle associazioni idonei, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica.</p> <p><i>È possibile procedere con l'iter semplificato NOTA 1.</i></p>
<p>Allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni</p>	<p>Delibera il CONSIGLIO DI ISTITUTO.</p> <p>L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.</p>	<p>Nei periodi di allontanamento la scuola, per quanto possibile, promuove in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.</p>
<p>Non ammissione agli esami di Stato/ scrutinio finale/ fino al termine dell'anno scolastico.</p>	<p>Delibera il CONSIGLIO DI ISTITUTO</p> <p>Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.</p>	

Alla sanzione principale il Consiglio di Classe può affiancare il divieto alla partecipazione a manifestazioni sportive o a visite guidate o a viaggi di istruzione

Nota 1: Si può derogare alla comunicazione di avvio del procedimento, di cui all'art.7 della Legge 241/90,

sia per ragioni di celerità dell'azione amministrativa che in ossequio al principio di non aggravamento del relativo procedimento. Potrà dunque ammettersi una forma semplificata al procedimento disciplinare prevedendo sempre di acquisire le ragioni dello studente dinanzi al DS, coordinatore di classe e/o altro docente e genitore.

Nota 2: Nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono effettuate a favore della comunità scolastica.)

3.3 IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Concretizzatasi una determinata condotta espressamente rubricata nel proprio regolamento disciplinare dalla cui applicazione debba conseguire l'irrogazione di una precisa sanzione di allontanamento dalle lezioni, il potere deve essere necessariamente esercitato: non è più una facoltà dell'Amministrazione ma diventa un obbligo (obbligo di procedere).

3.3.1 FASE DI ATTIVAZIONE:

Comunicazione di avvio del procedimento allo studente e alla famiglia in forma scritta con convocazione per audizione a difesa di studentessa/studente e genitori/esercenti la responsabilità genitoriale davanti al coordinatore di classe, coadiuvato dal Dirigente Scolastico o dal suo delegato. In riferimento alla convocazione si dovrà indicare chiaramente, con le dovute cautele in ordine al rispetto della privacy (valutando se procedere con separata nota integrativa individuale), le condotte costituenti infrazione disciplinare, così come tipizzati nel suddetto regolamento di disciplina, attribuite all'studente, comunque già contestate con nota disciplinare sul registro elettronico, avendo anche cura di indicare il corrispondente apparato sanzionatorio previsto da regolamento.

3.3.2 FASE ISTRUTTORIA

1. Istruttoria di approfondimento tesa a raccogliere tutti gli elementi necessari al fine di una completa analisi e valutazione dell'infrazione;
2. Ascolto e acquisizione della ricostruzione dei fatti dello studente interessato, in presenza, se minorenni, del genitore davanti al Dirigente scolastico o suo delegato, coordinatore di classe e/o altri docenti;
3. Eventuale acquisizione di memorie scritte da parte dello studente o della famiglia in vista delle decisioni del C.d.C.

3.3.3 FASE DECISIONALE

Convocazione del Consiglio di Classe (nella sua composizione allargata composta, cioè, dai docenti, dai genitori e dagli studenti eletti rappresentanti in seno al Consiglio di classe che restano in carica sino a nuove elezioni) con audizione dello studente e rispettiva famiglia. In tale sede si procede all'esame del caso, si ricordano gli elementi concreti e precisi emersi dall'istruttoria ai fini del contraddittorio; si invita l'studente a discolpa ascoltando le proprie difese ed osservazioni.

In presenza del solo Consiglio di classe allargato si delibera. Nel caso in cui lo studente oggetto di sanzione e il genitore sono rappresentanti di classe, non partecipano alla fase di delibera della sanzione.

La convocazione deve essere effettuata con congruo anticipo (almeno 5 giorni, salvo riduzioni in situazioni connotate da carattere d'urgenza previste da regolamento).

Alle sedute degli Organi Collegiali non è prevista la presenza di avvocati. A fronte di tale richiesta, il Dirigente Scolastico - in qualità di responsabile del procedimento, quale organo tecnico direttamente coinvolto nell'acquisizione di ogni elemento utile all'accertamento dei fatti da sottoporre all'organo collegiale – si rende disponibile a riceverli al fine di acquisire preliminarmente ogni elemento utile a meglio inquadrare la vicenda.

Lo studente a cui è stata comminata un allontanamento dalle lezioni fino a due giorni, o da tre a quindici giorni, (in attesa della definizione degli elenchi delle strutture ospitanti definite dall'USR), svolgerà attività di approfondimento e di cittadinanza attiva e solidale, che il Consiglio di classe individuerà all'interno del seguente elenco di attività. in relazione all'infrazione commessa:

Attività a favore della Comunità Scolastica:

- Cura degli spazi: Sistemazione e pulizia di aule speciali, della biblioteca, del cortile o di aree comuni degradate
- Supporto logistico: Aiuto nella catalogazione libri, pulizia scaffali, aiuto al prestito dei libri in biblioteca
- Piccola manutenzione: pulizia strumenti, organizzazione materiali laboratori.

Attività di supporto ad altri studenti:

- Tutoraggio "alla pari" per studenti con BES (previa valutazione delle competenze relazionali e disciplinari);

Percorsi di Riflessione e Confronto:

- Elaborati scritti: redazione di temi, saggi brevi o diari di riflessione sul proprio comportamento, sulle regole sociali e sulle conseguenze delle proprie azioni sugli altri e sulla comunità scolastica; Svolgimento di ricerche su temi legati all'educazione civica, alla legalità, al bullismo, al rispetto reciproco, o ad altre tematiche pertinenti alla causa della sospensione; Preparazione di presentazioni multimediali, mappe concettuali o dispense su argomenti specifici che potrebbero anche essere presentate nella propria o in altre classi.
- Studio guidato: sessioni di studio assistito con l'assegnazione di compiti specifici e verifiche anche con la supervisione delle psicologhe scolastiche.

3.3.4 FASE DI COMUNICAZIONE

1. Comunicazione alla famiglia della sanzione deliberata;
2. Notifica della delibera del C.d.C.;
3. Eventuale allontanamento dalle lezioni o dalla comunità scolastica;

La notifica del provvedimento dovrà avvenire tramite mail istituzionale e dovrà essere inserita nel fascicolo dell'studente.

3.4. IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all' apposito organo di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di dieci giorni.

3.5 ORGANO DI GARANZIA

Il Consiglio d'Istituto istituisce un Organo di Garanzia composto da quattro membri.

Esso è presieduto dal Dirigente Scolastico e composto da un docente, da uno/a studente/ssa, da un genitore, tutti individuati fra i membri eletti nel Consiglio medesimo. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno tre dei quattro membri. Le decisioni sono assunte a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

L'Organo di Garanzia dura in carica tre anni con integrazione annuale della componente studentesca e/o genitoriale del Consiglio d'Istituto. Il Dirigente Scolastico si riserva la possibilità di nominare membri supplenti (docente individuato dal Collegio dei docenti; genitore individuato nelle elezioni dei rappresentanti di classe e studente individuato quale primo dei non eletti nell'elezione dei rappresentanti del Consiglio di Istituto in caso di incompatibilità (qualora faccia parte dell'OdG, lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (qualora faccia parte dell'OdG lo studente sanzionato o un suo genitore).

L'Organo di Garanzia si pronuncia su richiesta degli studenti dell'Istituto o di chi ne abbia interesse (genitori o studenti) anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del DPR 24 giugno 1998 n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti), modificato dal D.P.R. 235 21 novembre 2007, e dal DPR 134 dell'8 agosto 2025 così come recepito dal Regolamento d'Istituto. Avverso le decisioni assunte dall'Organo di Garanzia d'Istituto potrà essere opposto ricorso all'Organo di Garanzia Regionale.

3.6 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA

GRIGLIA DI ATTRIBUZIONE VOTO DI CONDOTTA	
<p>Aver commesso reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o arrechino pericoli per l'incolumità altrui o per aver posto in essere comportamenti che configurino mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dei regolamenti delle istituzioni scolastiche, o per aver commesso atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti.</p>	5
<p>Un allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni nell'anno scolastico oppure Un allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni nell'anno scolastico relativa a comportamenti di particolare gravità come atti di violenza o vandalici oppure Più allontanamenti dalle lezioni nell'anno senza miglioramenti osservabili</p>	6
<p>Uno o più allontanamenti dalle lezioni nel quadrimestre precedente con successivo miglioramento nel comportamento oppure Un allontanamento dalle lezioni nel quadrimestre oppure Almeno 1 nota disciplinare <i>relativa alle infrazioni 14 e 15 della Tab. 1 relativa a comportamenti di particolare gravità</i> oppure Più di 4 note disciplinari per quadrimestre <i>relative alle infrazioni da 1 a 13 della Tab. 1</i> oppure Frequenza <u>discontinua</u> con n. di assenze superiori al 20% per periodo (circa 20 al I quadrimestre, circa 40 fine anno)</p>	7
<p>Più di 3 ritardi non giustificabili da problemi di trasporto per quadrimestre oppure Sino a 4 note disciplinari per infrazioni da 1 a 13 della Tabella 1 oppure Numerosi richiami verbali oppure Mancanza di partecipazione alle lezioni anche senza azioni di disturbo</p>	8
<p>Assenza di note disciplinari e partecipazione attiva alle lezioni e alle attività proposte (orientamento, FSL e attività extrascolastiche organizzate dall'Istituto)</p>	9
<p>Assenza di note disciplinari e partecipazione attiva alle lezioni e a tutte le attività proposte (orientamento, FSL, attività extrascolastiche organizzate dall'Istituto) rapporto positivo e costruttivo con la comunità scolastica, puntualità nella frequenza e nelle consegne e rispetto delle regole con consapevolezza dei doveri.</p>	10

1. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, attribuisce il voto di comportamento sulla base dell'intero anno scolastico e tenendo conto, in particolar modo, della eventuale commissione di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti.
2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio periodico, nonché in sede di scrutinio finale con conseguente non ammissione alla classe successiva, è deliberata dal consiglio di classe nei confronti della studentessa o dello studente cui sia stata irrogata, nel medesimo anno scolastico, in relazione alla violazione dei doveri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto, per aver commesso reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o arrechino pericoli per l'incolumità altrui o per aver posto in essere comportamenti che configurino mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dai regolamenti delle istituzioni scolastiche, o per aver commesso atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti.
3. Per le studentesse e gli studenti che hanno riportato un voto di comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva, assegnando la predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito. La mancata presentazione dell'elaborato prima della integrazione dello scrutinio finale da parte del consiglio di classe, ovvero l'esito non positivo comporta la non ammissione delle studentesse e degli studenti alla classe successiva.